



CIRCOLARE INFORMATIVA: OTTOBRE 2016

LA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, con uno specifico Provvedimento, ha individuato le modalità di memorizzazione/trasmisione telematica dei corrispettivi giornalieri dei distributori automatici, il cui obbligo decorre dall'1.1.2017.

Ai soggetti interessati è richiesto innanzitutto di accreditarsi, utilizzando la procedura messa a disposizione dall'Agenzia, e provvedere al censimento dei distributori al termine del quale sarà generato un QR CODE da apporre sugli stessi.

Nella fase "transitoria" i dati richiesti saranno trasmessi avvalendosi del dispositivo mobile utilizzato dagli incaricati al rifornimento dei distributori.

TENDE PARASOLE E TENDE DA SOLE - AGEVOLAZIONE 65%

Dal 01/01/2015 al 31/12/2016 tipologie ammesse:

- UNI EN 13561: tende esterne (con marcatura CE)
- UNI EN 13659: chiusure oscuranti (con marcatura CE)
- UNI EN 14501: benessere termico e visivo
- UNI EN 13363.01: dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate
- UNI EN 13363.02: dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate

LAVORI EDILI DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE ALL'ESTERO NELLA UE

In caso di lavori edili effettuati su immobili all'estero nella UE, per quanto riguarda la fornitura dei beni non ci sono problemi, si tratta di una cessione intracee, diversamente per la prestazione di manodopera purtroppo non è possibile inquadrarla in prestazione di servizi intracee ma dato che conta dove è situato l'immobile occorre per forza che il prestatore si identifichi direttamente con una nuova partita iva nello stato estero oppure nomini un rappresentante fiscale in tale paese.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

TETTOIA/PERGOLATO/CHIUSURA BALCONE – DIRITTO ALLA DETRAZIONE AL 50%

La chiusura di un balcone e la sua trasformazione in veranda è un tipo di intervento che dà diritto alla detrazione del 50%. Quindi anche la realizzazione della tettoia di legno, in quanto copertura del balcone potrebbe rientrare tra le opere agevolabili, se la costruzione è presentata, appunto, con questa finalità.

RAVVEDIMENTO OPEROSO SUL PVC (processo verbale di constatazione)

Dal 2014 è possibile regolarizzare i PVC versando le somme richieste e le sanzioni ridotte ad 1/5; tale ravvedimento operoso E' PRECLUSO per i seguenti casi:

- mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali e DDT
- emissione di fatture e scontrini per importi inferiori a quelli reali
- annotazioni errate od omesse sul registro dei corrispettivi
- mancato o irregolare funzionamento dei registratori fiscali e mancato utilizzo o presenza dell'apposito registro di emergenza
- omessa installazione di registratori fiscali

Inoltre il ravvedimento operoso sui PVC non è possibile per i contributi previdenziali che devono comunque essere pagati con le sanzioni per intero come emesse dall'Inps.

SISTEMA TESSERA SANITARIA - scad. della comunicazione sul 2016: 31/01/2017

Elenco completo dei soggetti obbligati dal 2016:

- medici e odontoiatri, le farmacie pubbliche e private, le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e le strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari;
- esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 114/98, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5, DL n. 223/2006, ai quali è stato assegnato il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della salute 15.7.2004 (c.d. "parafarmacie");
- iscritti all'Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;
- iscritti all'Albo degli infermieri, di cui al DM n. 739/94;
- iscritti all'Albo delle ostetriche/i, di cui al DM n. 740/94;
- iscritti all'Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM n. 746/94;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;
- iscritti all'Albo dei veterinari. In tal caso l'invio riguarda i dati relativi alle spese veterinarie sostenute da persone fisiche per le tipologie di animali individuate dal DM n. 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).

Via F.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

VOUCHER LAVORO OCCASIONALE – NUOVI OBBLIGHI DAL 10/10/2016

Gli imprenditori (esclusi quelli agricoli) e i professionisti che utilizzano il lavoro accessorio dovranno inviare, almeno 60 minuti prima dell'inizio di ciascuna prestazione, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora precisa di inizio e di fine della prestazione.

Per chi non rispetta questo obbligo, si applicherà una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni alle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

In data 17/10/2016 il nuovo INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha emanato la circolare n° 1 con la quale sono indicati gli indirizzi mail a cui inviare le informazioni sopra riportate.

COMO Voucher.Como@ispettorato.gov.it
LECCO E SONDRIO Voucher.Sondrio-Lecco@ispettorato.gov.it
MILANO MONZA LODI Voucher.Milano-Lodi@ispettorato.gov.it
VARESE Voucher.Varese@ispettorato.gov.it

Il nuovo adempimento non sostituisce la comunicazione all'INPS, che andrà sempre e comunque effettuata.

IMPRESE MINORI PER CASSA

Imprese in contabilità semplificata con regime di cassa dal 1° gennaio 2017. Semplificazioni in vista anche per la determinazione della base imponibile Irap e obblighi contabili di annotazione dei componenti positivi e negativi di redditi rivisti per far spazio al nuovo regime. Sono queste le principali novità per le "imprese minori" veicolate dalle prime bozze della legge di bilancio 2017.

Per la prima volta in ambito di reddito d'impresa, sia pur per le sole imprese in contabilità semplificata, si deroga al criterio della competenza, a vantaggio di un regime "per cassa" similmente a quanto già oggi è previsto per gli esercenti arti e professioni. Se è vero che il sistema può portare a picchi di reddito se gli incassi si concentrano in un solo periodo d'imposta, il regime presenta l'indiscusso vantaggio di tassare solo le fatture effettivamente incassate e non anche, come spesso avviene, il reddito riferibile a crediti non esigibili in quanto in sofferenza. Inoltre il sistema per cassa è certamente più semplice da gestire.

Il nuovo articolo 66 del Tuir prevede l'abbandono delle regole della competenza economica sia per i ricavi che per le spese. Non rileveranno più nella determinazione del reddito né le rimanenze finali né quelle iniziali mentre rimarranno ferme le regole di determinazione e imputazione temporale degli altri componenti positivi e negativi quali le plusvalenze e le minusvalenze, le sopravvenienze, gli ammortamenti e gli accantonamenti. Regole particolari vengono previste per gestire il regime transitorio di migrazione tra i due regimi. Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, il reddito del periodo d'imposta in cui si applica il principio "di cassa" è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente soggetto a regime ordinario. Inoltre nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito "per cassa" a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario (competenza) e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumeranno rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Anche la base imponibile Irap sarà determinata con le nuove regole facilitando i calcoli nel passaggio da una forma di tassazione all'altra.

Via F.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

FLAT-TAX ANCHE PER I "PICCOLI"

E' in arrivo l'Iri, un'imposta che colpirà il reddito prodotto dalle imprese Irpef (ditte individuali e società di persone) con la stessa aliquota prevista per i soggetti Ires: 24%

Il meccanismo che governerà l'imposta sul reddito d'impresa è sinteticamente il seguente: il reddito prodotto dall'impresa che deve adottare la contabilità ordinaria (anche per opzione) non concorrerà più, ai fini Irpef, alla formazione del reddito complessivo del titolare ma sarà assoggettato ad una tassazione separata con la stessa aliquota prevista per le società di capitali. Specularmente le somme che l'imprenditore (o i soci della società di persone) preleverà dall'impresa come remunerazione del proprio contributo lavorativo, verranno tassate in capo allo stesso come reddito ordinario e quindi in base alla progressività del tributo personale.

CEDOLARE SECCA e DICHIARAZIONE REDDITI DA IMMOBILI

Nel pacchetto semplificazioni del decreto fiscale anche una serie di misure che riguardano gli immobili. Per la cedolare secca sugli affitti si profila una riduzione del 50% per la sanzione per chi presenta l'opzione per la proroga del regime di cedolare secca entro 30 giorni dalla scadenza del termine. Mentre sia i contratti di locazione registrati sia gli immobili detenuti all'estero non andranno più indicati in dichiarazione dei redditi se non ci sono state variazioni rispetto al modello dell'anno precedente.

PARTITE IVA INATTIVE

L'agenzia delle Entrate procederà alla chiusura delle partite Iva se nei tre anni precedenti non è stata svolta alcuna attività dal contribuente. Quest'ultimo, prima della cancellazione d'ufficio, riceverà comunque una comunicazione sullo stato della sua posizione e potrà evitare la chiusura replicando all'amministrazione finanziaria. L'operazione non prevede l'applicazione di sanzioni amministrative come invece era accaduto in passato con la precedente chiusura datata 2011.

F24 CARTACEO PER PAGAMENTO IMPOSTE

In tempi di interventi per ridurre il digital gap, c'è pure una misura di attenzione per chi è privo di partita Iva e ha poca confidenza con la tecnologia. Cade l'obbligo della delega di pagamento elettronico (F24) sopra i mille euro. Una misura tesa a semplificare la vita soprattutto ai pensionati e coloro che non hanno molta dimestichezza con l'uso dei computer.

Via F.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

AUTO, CORSA AL MAXI-AMMORTAMENTO 140% ENTRO FINE ANNO

L'acquisto di veicoli per uso promiscuo ovvero concessi in benefit ai dipendenti, per avere il maxi-ammortamento va concluso nel 2016.

Per i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2016, è in vigore il maxi-ammortamento del 140% introdotto dalla legge 208/2015 che riguarda tutti i beni ammortizzabili nuovi eccezion fatta per i fabbricati e le costruzioni, quelli con ammortamento inferiore al 6,5% e quelli di alcuni settori.

Il disegno di legge di bilancio 2017 prevede da un lato la proroga del super ammortamento al prossimo anno (escludendo però le autovetture a deduzione limitata), e dall'altro l'introduzione di un nuovo e più ampio beneficio (iper-ammortamento 250% su investimenti in beni ad altissimo contenuto tecnologico, categoria ancora in fase di definizione), che scatterà dal 1° gennaio 2017 e riguarderà solo alcuni cespiti.

Nessuna fretta, invece (oltre che per gli autocarri), per i veicoli utilizzati da noleggiatori, autoscuole e taxisti, cioè per le autovetture che costituiscono beni ad utilizzo esclusivamente strumentale, per i quali il maxi-ammortamento varrà anche il prossimo anno.

Via F.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**